

Pubblicato il 09/04/2019

Sent. n. 701/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2012, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Apollinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Satriano Marina, via Milano n. 8;

contro

Comune di Gagliato, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gagliato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-dell'ordinanza n. [omissis] di demolizione opere abusive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – [omissis] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] emessa dal responsabile del Servizio Tecnico del comune di Gagliato.

Il provvedimento ha ad oggetto “n. 1 manufatto edificato su muro di confine con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni con sovrastante amianto di copertura di tegole, lo stesso allo stato attuale adibito a barbecue e forno, il tutto dalle dimensioni esterne di mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt.2,50; pergolato con struttura portante in legno con struttura a vista con dimensioni esterne di mt. 4,50 x 4,00 ed altezza 11 lt. 2, 60, lavori risultanti in contrasto con la normativa urbanistico edilizia vigente, in quanto opera realizzata in assenza di permesso a costruire”.

2 – Nel ricorso ha lamentato l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dell'obbligo di motivazione. Nella memoria depositata il 27.1.2019 ha insistito, in particolare, sulla natura pertinenziale del manufatto, la cui realizzazione può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo per come previsto dall'art. 6, comma 2, lettera e), del D.P.R. 380/2001.

3 – Il comune di Gagliato non si è costituito in giudizio.

4 – All'udienza del 26 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5 – Le censure in sollevate sono immeritevoli di accoglimento per le ragioni appresso indicate.

5.1. – Riguardo alla lamentata omessa comunicazione dell'avviso del procedimento culminato con l'impugnata ordinanza, l'orientamento giurisprudenziale in argomento è pressoché costante e

consolidato, rilevandosi che: “l’ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un’ampia motivazione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595).

5.2. – Relativamente al motivo con il quale è censurata la mancata considerazione della natura pertinenziale del manufatto da demolire, va osservato come il concetto di pertinenza edilizia è molto più circoscritto di quello di pertinenza secondo il codice civile e che la pertinenzialità di un’opera edilizia richiede un nesso funzionale e strumentale al servizio dell’opera principale da valutare in modo oggettivo senza considerare la destinazione data dal possessore al bene. L’opera in esame (“zona barbecue”), realizzata lungo un muro di confine, non ha alcun vincolo pertinenziale con l’edificio principale poiché diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile all’abitazione ed è da considerarsi nuovo volume non precario in quanto non destinato a soddisfare una esigenza contingente anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno ed al di là della facile e rapida rimovibilità (si v. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 20 novembre 2018, n. 872).

La zona barbecue qui in discussione è un manufatto in muratura di dimensioni rilevanti con struttura portante in parte in muratura di blocchetti di cemento e in parte in mattoni pieni, con sovrastante amianto di copertura di tegole, di dimensione esterne pari a mt. 4,50 per 1,60 ed altezza alla gronda di mt. 1,98 e al colmo mt.2,50. Essa determina, all’evidenza, una rilevante alterazione della la sagoma e del prospetto dell’edificio principale, con la conseguenza che deve escludersene la configurazione in termini pertinenza.

6 – Ne deriva, in definitiva, l’infondatezza del ricorso.

7 – Nella per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF

Francesca Goggiamani, Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE

Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO